

Prot.n.151/2016
via PEC/mail

Modena, lì 16 Febbraio 2016

Spett.le
Regione Emilia Romagna
Assessorato Regionale con delega alla
Ricostruzione

e p.c. Spett.le
Consiglio Nazionale Ingegneri

Spett.li
Ordini degli Ingegneri delle Province di:
Bologna,
Ferrara,
Forlì e Cesena,
Parma,
Piacenza,
Ravenna,
Reggio Emilia,
Rimini

Spett.le
Federazione Ordini Ingegneri Regione
Emilia Romagna

Spett.le
Federazione Ordini Architetti P.P.C.
Emilia Romagna

Oggetto: Parere Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati – Prot. 681 del 20/01/16.

Egregio Assessore,

il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati ha inviato al Centro Sismico della Regione Emilia Romagna, un parere, identificato dal Prot. 681 del 20/01/16, circa i riferimenti normativi e giurisprudenziali che identificherebbero i margini di competenza professionale dei geometri.

Visto il disposto dell'art. 37, R.D. 25 ottobre 1925 n. 2537 e considerato il ruolo istituzionale che lo scrivente Ordine svolge a tutela della Professione di Ingegnere, tuttavia, si rende necessario intervenire nella discussione di tale importante argomento, onde sgombrare il campo da ogni dubbio in merito alle competenze che la normativa attualmente in vigore riserva agli iscritti all' Albo dei Geometri.

In particolare, pare doveroso trasmettere il parere predisposto da questo Ordine in data 31/07/2015 su espressa richiesta dell'Unione Terre d'Argine, al cui contenuto ci si riporta integralmente, nonché il parere trasmesso al medesimo Ente, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena

Piazzale Boschetti, 8 - 41121 MODENA

Codice Fiscale 80009710361 Tel. 059 223831 Fax 059 237166

www.ing.mo.it

e-mail: segreteria@ing.mo.it

e-mail certificata: ordine.modena@ingpec.eu

Tali pareri concludono entrambi nel ritenere che la legge riconosce ai Geometri la competenza professionale a progettare o dirigere i lavori riguardanti una costruzione in cemento armato, esclusivamente se essa presenta congiuntamente i seguenti caratteri: 1) deve trattarsi di piccole costruzioni; 2) esse devono avere natura accessoria (e non principale) rispetto a costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole di limitata; 3) non devono richiedere particolari operazioni di calcolo; 4) devono avere una destinazione tale da non implicare pericolo per l'incolumità delle persone (a tale riguardo è senz'altro da escludere una destinazione che comporti la presenza costante di persone all'interno di esse).

La conclusione suddetta comporta rilevanti conseguenze sia sul piano civile che su quello amministrativo. E' doveroso evidenziare, infatti, che l'approvazione di un progetto redatto in tutto o in parte, da un tecnico giuridicamente incompetente, costituisce un'occasione di pericolo per la pubblica incolumità ed implica l'insorgere di responsabilità in capo al soggetto o all'ente che ha consentito o favorito la realizzazione dell'opera relativa.

Cordiali saluti



Il Presidente
Ing. Augusto Gambuzzi



Allegati:

- 1) Richiesta di parere Unione Terre D'Argine;
- 2) Parere Ordine Ingegneri provincia di Modena;
- 3) Parere Consiglio Nazionale Ingegneri.